

Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (di seguito denominato «Carta», STE n. 122),

considerato che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

considerato che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

considerato che l'evoluzione negli Stati membri ha mostrato l'importanza capitale di tale principio per l'autonomia locale;

considerato che sarebbe opportuno arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici delle collettività locali;

tenuto conto della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti pubblici approvata dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2008;

tenuto conto anche della Dichiarazione e del Piano d'azione adottati al terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16 e 17 maggio 2005),

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

1. Gli Stati contraenti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.
2. Il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale.

RS

¹ Traduzione del testo originale inglese e francese. La presente traduzione è provvisoria. Qualora la Svizzera ratificasse il Protocollo, sarebbe di nuovo esaminata in maniera approfondita, nonché adeguata alla terminologia svizzera e a quella della Carta.

3. La legge prevede misure per facilitare l'esercizio di questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. In particolare, in accordo con gli obblighi costituzionali e/o internazionali della Parte, la legge può prevedere misure specifiche riservate ai soli elettori.

4.1 Ciascuna Parte riconosce per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all'elezione di membri del consiglio o dell'assemblea della collettività locale in cui risiedono.

4.2 La legge riconosce il diritto di partecipare anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali.

5.1 Qualsiasi formalità, condizione o restrizione all'esercizio del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale deve essere prevista dalla legge ed essere compatibile con gli obblighi giuridici internazionali della Parte.

5.2 La legge stabilisce le formalità, le condizioni e le restrizioni necessarie a garantire che l'esercizio del diritto di partecipare non comprometta l'integrità etica e la trasparenza nell'esercizio delle competenze delle collettività locali.

5.3 Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali della Parte.

Articolo 2 Misure per l'attuazione del diritto di partecipare

1. Gli Stati contraenti adottano tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono

- i. il conferimento alle collettività locali della competenza di permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo;
- ii. l'effettiva definizione di:

- a) procedure di partecipazione della popolazione che possono includere procedure di consultazione, referendum locali e petizioni e, se la collettività locale è fortemente popolata o geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di prossimità;
 - b) procedure, conformi all'ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali della Parte, per l'accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le collettività locali;
 - c) misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione; e
 - d) meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta a reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettività locali e dei servizi pubblici locali;
- iii. incoraggiare l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo.
3. Le procedure, le misure e i meccanismi possono differire in base al tipo di collettività locale, a seconda delle dimensioni e delle competenze.
4. Le collettività locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.

Articolo 3 Collettività a cui si applica il Protocollo

Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettività locali sul territorio della Parte. Tuttavia, ciascuna Parte, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 4 Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori in cui si applicherà il presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore in tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta. Sarà sottoposto a ratifica, accettazione e approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo soltanto se ha precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale otto Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle norme del paragrafo precedente.

3. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 6 Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 7 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità al suo articolo 5;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invia copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Dichiarazioni

Svizzera²

Conformemente all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, la Svizzera dichiara che sul suo territorio il Protocollo si applica ai Comuni politici («Einwohnergemeinden»/«communes politiques»).

² Art. 1 cpv. 3 del DF del ... (RU ...).